



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RAMPONI, GAMBA, CARRARA, VETRELLA,
LICASTRO SCARDINO, TOTARO, BIONDELLI, CONTI, CONTINI, AMATO,
SAIA, DEL VECCHIO, SERRA, MUSI, MICHELONI, SCANU, DI GIROLAMO,
DE ECCHER, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, DE SENA,
GASBARRI e SIRCANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2010

Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'intento di dare una risposta risolutiva al problema del finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e, attraverso esso, dello sport italiano, con il ripristino di un meccanismo automatico di attribuzione di risorse che garantisca certezza e serenità indispensabili per la programmazione delle attività sportive.

Il ricorso ad un tale meccanismo, invocato da tempo dall'organizzazione sportiva e sollecitato recentemente anche dalle massime istituzioni statali, si rende necessario a seguito della constatata inadeguatezza dei sistemi di finanziamento previsti dal legislatore in questi ultimi anni, che non hanno assicurato al mondo dello sport la certezza di risorse e la tempestività nei trasferimenti delle stesse di cui il settore abbisogna. La migliore forma di garanzia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, infatti, è sempre stata rappresentata dalla cosiddetta «autonomia finanziaria», che per quasi sessant'anni, attraverso i concorsi pronostici sportivi, in particolare il Totocalcio, ha assicurato al CONI, e per esso allo sport italiano, i proventi economici sufficienti, erogati in maniera autonoma e quindi non soggetti a valutazioni politiche da parte dei Governi di turno.

Col declino dei concorsi pronostici sportivi, dovuto principalmente all'introduzione di altre forme di gioco concorrenziali, dalla fine degli anni '90 il finanziamento dello sport, prima attraverso contributi straordinari a carico del bilancio dello Stato, poi con l'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha perso la caratteristica di automaticità, essendo soggetto annualmente alle previsioni di spesa

contenute nella legge finanziaria - attualmente 470 milioni di euro annui fino al 2010, di cui 20 milioni di euro per l'impiantistica sportiva, quale quota parte calcolata sugli introiti dell'intero settore dei giochi -, nonché alle limitazioni relative agli annuali accantonamenti di bilancio disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze (nel 2009 pari a 24.731.000,00 euro), ai sensi della legge finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Questa procedura non appare del tutto coerente con il principio di autonomia che il legislatore italiano ha sempre riconosciuto all'ordinamento sportivo e appare pertanto non più rinviabile il ripristino di un meccanismo automatico di finanziamento, comunque basato principalmente sugli eventi sportivi, collegato in primo luogo ai proventi delle scommesse sportive, attualmente in fase di forte espansione e, in secondo luogo, ad una quota parte dell'intero settore dei giochi.

Tale meccanismo consentirebbe allo sport italiano di operare a tutti i livelli con la necessaria serenità, programmando per tempo lo svolgimento delle attività senza il rischio di vedersi ridurre i finanziamenti, a stagione sportiva in corso, a causa degli eventuali tagli, spesso di carattere generalizzato, delle varie leggi finanziarie.

Nel dettaglio, fermo restando il limite annuo complessivo di 470 milioni di euro che la vigente normativa assicura al CONI fino al 2010, e che è comunque nettamente inferiore rispetto ai più alti proventi che i concorsi pronostici garantivano al CONI negli anni '90, si stabilisce il principio che spetta al CONI, per il finanziamento dello sport, l'intera quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici,

dalle scommesse e da ogni altro gioco su base sportiva.

Poiché, come sottolineato precedentemente, tali entrate sono tuttavia insufficienti al finanziamento dello sport, si prevede il ricorso ad ulteriori risorse provenienti dall'intero settore dei giochi, anch'esso in forte costante crescita, fino a concorrenza della somma di 470 milioni di euro l'anno, con modalità da individuarsi con decreto ministe-

riale, che assicurino la tempestiva correttezza dei trasferimenti al CONI.

Infine, qualora le entrate derivanti dai giochi sportivi dovessero superare la somma di 470 milioni di euro annui, la parte eccedente viene trasferita alle regioni per il finanziamento di programmi di impiantistica sportiva, secondo modalità individuate con decreto ministeriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dei propri fini istituzionali, la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici, dalle scommesse e da ogni altro gioco su base sportiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di approvazione della presente legge, le modalità di devoluzione delle quote di cui al presente comma.

2. È destinata altresì al CONI una quota parte delle entrate erariali derivanti dal gioco del lotto, dall'enalotto, dal bingo, dagli apparecchi da divertimento e intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonché dagli eventuali altri giochi su base non sportiva di istituzione successiva al 1° gennaio 2011, fino a concorrenza della somma complessiva di 470 milioni di euro.

3. Qualora le quote di cui al comma 1 dovessero eccedere la somma complessiva di 470 milioni di euro, l'eccedenza è attribuita alle regioni per il finanziamento di programmi di impiantistica sportiva.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un mese di approvazione della presente legge, le modalità di trasferimento delle quote di cui ai commi 2 e 3.